



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

## Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 112 Del 25/06/2018	<b>Oggetto:</b> RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO CAPPUCCINO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - NORCIA Pr. 158/2018
--------------------------	--

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

Visto il parere di valutazione di incidenza n. 133 del 29/11/2011 rilasciato alla Regione Umbria per i medesimi interventi, in cui già si riteneva che dagli interventi previsti non sarebbero derivate incidenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario di cui al SIC-ZPS IT5210071 - MONTI SIBILLINI (versante umbro);

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento relativo al progetto in oggetto così come da documentazione presentata e acquisita al protocollo del Parco n. 3224 del 04/06/2018;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

### RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro" a condizione che vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione:

1. Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere ispezionati da un esperto faunista, specializzato in chiroteri, i locali del piano seminterrato al fine di rilevare eventuali esemplari che potrebbero aver colonizzato i locali rimasti ancora intatti in seguito al sisma del 2016. I risultati dell'ispezione dovranno essere relazionati a questo Ente, il quale, in caso di

presenza accertata di chirotteri, si riserva di impartire ulteriori misure di mitigazione, oltre alle presenti, per la tutela delle specie.


2. Le operazioni di cantiere non potranno svolgersi nelle ore crepuscolari e notturne.
3. Per la copertura dei fabbricati da ristrutturare non dovranno essere utilizzati materiali riflettenti.
4. A operazioni ultimate dovranno essere installate almeno sei *bat box* (rifugi artificiali per pipistrelli) da posizionare alla maggiore altezza possibile dal piano di calpestio e, possibilmente, sulle pareti rivolte a settentrione;
5. La recinzione dell'orto dovrà essere realizzata con pali in legno di castagno e rete pastorale metallica a maglia quadrata con lato lungo minimo 10 cm.
6. Per la realizzazione dell'orto è fatto divieto di eliminare le siepi che attualmente sono presenti a margine del seminativo e a parziale divisione del medesimo, in quanto elementi del paesaggio rurale che rappresentano habitat per alcune specie di uccelli di interesse comunitario.
7. L'eventuale impianto di illuminazione dovrà rispettare la normativa vigente in materia di contrasto all'inquinamento luminoso.
8. Eventuali specie vegetali (specie erbacee, alberi e arbusti) da mettere a dimora nelle aree pertinenti al complesso monastico dovranno essere autoctone e coerenti con la serie di vegetazione locale. Queste Ente potrà eventualmente suggerire le specie vegetali più adatte.

Si rilascia, altresì, a *Nivakoff Jeremy Adam* il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella istanza di valutazione di incidenza, nel rispetto delle suddette misure di mitigazione che valgono anche come prescrizioni.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Il Direttore  
Ing. Carlo Bifulco



## Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 112 Del 25/06/2018	<b>Oggetto:</b> RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO CAPPUCCINO DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - NORCIA Pr. 158/2018
--------------------------	--

Vista l'istanza di valutazione di incidenza ambientale presentata dal sig. *Nivakoff Jeremy Adam* e acquisita al protocollo del Parco n. 3224 del 04/06/2018;

Considerato che la suddetta istanza si riferisce agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione dell'ex convento cappuccino di Santa Maria della Misericordia a Norcia, sito catastalmente al Fg. 93 particelle 49, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 160;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini", in zona C "di protezione" di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002) nonché all'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro";

Considerato che i medesimi interventi furono già progettati alcuni fà e valutati sotto i profili della valutazione di incidenza ambientale con parere positivo di questo Ente n. 133 del 29/11/2011 rilasciato alla Regione Umbria. La nuova progettazione differisce, tuttavia, dalla precedente per le conseguenze del sisma del 2016 che hanno comportato una profonda revisione nelle modalità di intervento da adottare, soprattutto, per le strutture di fondazione dell'intero complesso;

Considerato, in particolare, che oltre agli interventi generali di ristrutturazione già previsti, sono stati aggiunti alla progettazione i seguenti:

- l'isolamento sismico alla base dell'edificio prevede la realizzazione di uno scavo fondale tale da consentire l'istallazione degli isolatori elastomerici;
- tutti i muri di cinta del complesso monastico verranno consolidati con strutture in cemento armato rivestite con le pietre originali dei muri ancora esistenti;
- si prevede di spostare l'accesso carrabile;
- Si prevede di realizzare uno scavo in trincea in corrispondenza dello sviluppo della strada vicinale allo scopo di allacciare gli scarichi fognari alla pubblica fognatura in corso di realizzazione lungo la strada comunale.
- si prevede di realizzare una recinzione in pali di legno infissi al suolo e rete metallica allo scopo di proteggere l'area adibita ad orto dai danni provocati dalla fauna locale.

Rilevato che per effetto del sisma 2016 è definitivamente crollato quasi tutto il complesso monastico adiacente la chiesa e che, pertanto, non sono più presenti le strutture che nella relazione di incidenza ambientale allegata alla precedente progettazione erano state considerate possibili habitat per diverse specie di chirotteri di interesse comunitario, inclusi negli allegati 2 e 4 della Direttiva 92/43/CEE;

Esaminata la relazione di incidenza ambientale e preso atto delle conclusioni, in cui si afferma che "[...] la realizzazione del progetto in esame non determinerà interferenze significative sull'ambiente circostante. In sintesi, attese le condizioni ambientali esistenti, l'attuazione del progetto, non rappresenta alcuna minaccia per il sistema ambientale in cui si inserisce, in quanto

gli eventuali impatti ambientali sono lontani da situazioni pregiudizievoli per l'ambiente";

Considerato che nell'area di intervento non sono presenti habitat di interesse comunitario di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE. Per quanto riguarda le specie di fauna di cui agli allegati 2 e 4 della medesima direttiva e di cui alla direttiva 2009/147/CE si ritiene che:

- l'idoneità del sito per la presenza di chirotteri inclusi in allegato 2 e 4 della Direttiva 92/43/CEE non può essere considerata più probabile in quanto le strutture che potevano ospitare possibili siti di *swarming*, di *nursery* e di rifugio non sono più esistenti. Nell'indagine svolta nel 2016 denominata "Atlante dei chirotteri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini" (relazione conclusiva acquisita al protocollo del Parco n. 963/2017), quando ancora le strutture in parola erano presenti, non erano comunque state rilevate, nel sito degli interventi in oggetto, specie di chirotteri. Qualche possibilità remota di presenza di chirotteri potrebbe rimanere relativamente ai locali del piano seminterrato, ancora esistenti;
- il sito oggetto della progettazione, sebbene adiacenti ad un'estesa zona boscata, non può essere considerato habitat strategico per altre specie di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE in ragione della parziale urbanizzazione già presente nella zona. Nel sito degli interventi non vi sono elementi tipici degli habitat di specie di uccelli di interesse comunitario ad eccezione dell'area a seminativo in cui è prevista la realizzazione dell'orto.

Vista la Rete Ecologica Regionale dell'Umbria e preso atto che il sito degli interventi è classificato come "barriere antropiche, aree edificate, strade e ferrovie". Il sito è comunque adiacente ad aree di "connessione" e aree "habitat";

Ritenuto, pertanto, che per i profili della valutazione di incidenza ambientale, la progettazione in oggetto non è tale comportare incidenze negative significative per habitat e specie di interesse comunitario a condizione che vengano adottate le suddette misure di mitigazione:

- Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere ispezionati da un esperto faunista, specializzato in chirotteri, i locali del piano seminterrato al fine di rilevare eventuali esemplari che potrebbero aver colonizzato i locali rimasti ancora intatti in seguito al sisma del 2016. In caso di presenza accertata di chirotteri questo Ente si riserva di impartire ulteriori misure di mitigazione, oltre alle presenti, per la tutela delle specie.
- Le operazioni di cantiere non potranno svolgersi nelle ore crepuscolari.
- Per la copertura dei fabbricati da ristrutturare non dovranno essere utilizzati materiali riflettenti.
- A operazioni ultimate dovranno essere installate almeno sei *bat box* (rifugi artificiali per pipistrelli) da posizionare alla maggiore altezza possibile dal piano di calpestio e, possibilmente, sulle pareti rivolte a settentrione;
- La recinzione dell'orto dovrà essere realizzata con pali in legno di castagno e rete metallica a maglia quadrata con lato lungo minimo 10 cm.
- Per la realizzazione dell'orto è fatto divieto di eliminare le siepi che attualmente sono presenti a margine del seminativo e a parziale divisione del medesimo, in quanto elementi del paesaggio rurale che potrebbero rappresentare habitat per alcune specie di uccelli di interesse comunitario.
- L'eventuale impianto di illuminazione dovrà rispettare la normativa vigente in materia di contrasto all'inquinamento luminoso.
- Eventuali specie vegetali (specie erbacee, alberi e arbusti) da mettere a dimora nelle aree pertinenziali al complesso monastico dovranno essere autoctone e coerenti con la serie di vegetazione locale

Ravvisata la necessità di sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Visto l'art. 8 delle NTA del Piano per il Parco il quale consente in zona "C" anche gli interventi di riqualificazione (RQ) "volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti [...], con

modificazioni fisiche e funzionali [...] ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici;

Visto l'art. 12 della Legge n. 394/1991, il quale prevede che nelle aree di protezione sono ammessi gli interventi ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (norma abrogata e sostituita dal D.P.R. n. 380/2001);

Rilevato dai elaborati grafici della progettazione che la ristrutturazione avverrà mantenendo inalterati i volumi originari del complesso monastico e rispettando le caratteristiche costruttive che possedeva l'edificio prima della sua parziale distruzione per effetto del sisma;

Considerato che il primo progetto di ristrutturazione aveva acquisito l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici rilasciata in data 13/03/2012 (prot. 5154);

Ritenuto che i suddetti interventi siano compatibili con la normativa tecnica del Piano per il Parco e che la realizzazione dei medesimi non costituisca un rischio per la salvaguardia degli ambienti naturali e delle specie di fauna e di flora tutelate ai sensi della Legge n. 394/1991. Al fine di rendere gli interventi compatibili con l'ambiente circostante si ritiene comunque necessario che vengano rispettate le suddette misure di mitigazione, che valgono in questo caso anche come prescrizioni per il nulla osta;

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

### SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro" a condizione che vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione:

1. Prima dell'avvio dei lavori dovranno essere ispezionati da un esperto faunista, specializzato in chiroteri, i locali del piano seminterrato al fine di rilevare eventuali esemplari che potrebbero aver colonizzato i locali rimasti ancora intatti in seguito al sisma del 2016. I risultati dell'ispezione dovranno essere relazionati a questo Ente, il quale, in caso di presenza accertata di chiroteri, si riserva di impartire ulteriori misure di mitigazione, oltre alle presenti, per la tutela delle specie.
2. Le operazioni di cantiere non potranno svolgersi nelle ore crepuscolari e notturne.
3. Per la copertura dei fabbricati da ristrutturare non dovranno essere utilizzati materiali riflettenti.
4. A operazioni ultimate dovranno essere installate almeno sei *bat box* (rifugi artificiali per pipistrelli) da posizionare alla maggiore altezza possibile dal piano di calpestio e,

possibilmente, sulle pareti rivolte a settentrione.

5. La recinzione dell'orto dovrà essere realizzata con pali in legno di castagno e rete pastorale metallica a maglia quadrata con lato lungo minimo 10 cm.
6. Per la realizzazione dell'orto è fatto divieto di eliminare le siepi che attualmente sono presenti a margine del seminativo e a parziale divisione del medesimo, in quanto elementi del paesaggio rurale che rappresentano habitat per alcune specie di uccelli di interesse comunitario.
7. L'eventuale impianto di illuminazione dovrà rispettare la normativa vigente in materia di contrasto all'inquinamento luminoso.
9. Eventuali specie vegetali (specie erbacee, alberi e arbusti) da mettere a dimora nelle aree pertinenti al complesso monastico dovranno essere autoctone e coerenti con la serie di vegetazione locale. Queste Ente potrà eventualmente suggerire le specie vegetali più adatte.

Si rilascia, altresì, a *Nivakoff Jeremy Adam* il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella istanza di valutazione di incidenza, nel rispetto delle suddette misure di mitigazione che valgono anche come prescrizioni.

Visso, 25/06/2018

*Il responsabile del procedimento*

Dott. Paolo Salvi

